

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

Sentenza n. 11/2018/EL depositata in data 29/03/2018

RICORSO: per l'annullamento e/o la riforma della deliberazione n. 240/2017 adottata dalla Sezione regionale di controllo per la Campania, depositata in data 16 ottobre 2017, con la quale la Sezione regionale ha accertato l'inammissibilità della riformulazione del piano di riequilibrio finanziario; l'incongruità della riformulazione/rimodulazione del piano originario; il grave inadempimento degli obiettivi intermedi; l'elusione del Patto di stabilità; l'elusione del Saldo di finanza pubblica.

RICORRENTE:

Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI:

Procuratore generale della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, Ministero dell'Interno, Ministero dell'economia e delle finanze, Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali, Prefettura di Napoli - Ufficio territoriale del Governo.

QUESTIONE RISOLTA: non può ritenersi esclusa la possibilità di procedere all'invio di una ulteriore certificazione anche nelle ipotesi non previste dal legislatore, ovviamente entro il termine di 60 giorni dalla data di approvazione del rendiconto, previsto dall'art. 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011, rimanendo salva per la Sezione regionale di controllo di verificarne, compatibilmente con il proprio programma di attività, la veridicità ed affidabilità ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno dell'anno di riferimento.

Conformi: cfr. **SS.RR.**, sent. n. 15/2017/EL; **Cass.**, **SS.UU.**, sent. n. 23019/2007.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Con riguardo alla contestata elusione del Patto di stabilità interno, le Sezioni riunite hanno accolto il ricorso del Comune, osservando sul punto che nonostante <<l'art. 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011, dispone per gli enti locali l'obbligo, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del rendiconto, di inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, "un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno">>, tuttavia, nel caso di specie <<pur non vertendo il comune...in alcuna delle ipotesi di "peggioramento" del saldo finanziario rispetto al saldo obiettivo, il Collegio ritiene che la nuova certificazione del PSI [...patto di stabilità interno...]...poteva essere trasmessa>>.

Sulla base di tali assunti, il Collegio giudicante ha disposto che <<non può ritenersi esclusa la possibilità di procedere all'invio di una ulteriore certificazione anche nelle ipotesi non previste dal legislatore, ovviamente entro il termine previsto dall'art. 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011>>, rimanendo ferma <<la facoltà per la stessa [Sezione regionale di controllo] di verificarne...la veridicità ed affidabilità ai fini del rispetto del PSI>>.

Con riferimento, invece, alla trasformazione della società per azioni, totalmente partecipata dall'ente locale, in azienda speciale assoggettata al regime giuridico di cui agli articoli che vanno dal 2498 al 2500-*novies* del codice civile, le Sezioni riunite hanno ribadito l'orientamento espresso in materia dalla Corte di cassazione, secondo cui <<la trasformazione configura una vicenda modificativa-evolutiva dello stesso soggetto, che adotta una formula organizzativa diversa e

applica il regime giuridico prescelto (normativo e statutario) a far data dalla trasformazione stessa>>.

Infine, il giudice contabile ha affrontato anche la tematica relativa alla ricognizione dei debiti fuori bilancio, affermando in particolare che **<<deve...escludersi la possibilità di detrarre l'ammontare di quanto oggetto di accordi di rateizzazione, in quanto tali accordi riguardano i soli tempi di pagamento ed hanno effetto esclusivamente sulla cassa>>.**

ABSTRACT

Nella presente decisione, le Sezioni riunite hanno affrontato diversi profili problematici, attinenti non solo alla figura giuridica-contabile del patto di stabilità interno, ma anche alla tematica della trasformazione in azienda speciale della società per azioni totalmente partecipata dallo Stato, con riferimento al peculiare aspetto dell'irregolarità dell'accertamento sul rendiconto dell'ente comunale, oltre che alla ricognizione dei debiti fuori bilancio.

Il primo motivo di doglianza, sostanziatesi nella contestata elusione del patto di stabilità interno è stato risolto dal Consesso contabile a favore del Comune istante, in quanto i dati concernenti il rispetto del patto stesso e analizzati dalla Sezione di controllo si riferivano sì ad una certificazione trasmessa dal Comune, ma successivamente e tempestivamente sostituita da una nuova.

Pertanto, secondo il *dictum* della Corte dei conti, la produzione della nuova certificazione, a rettifica della precedente, può essere inviata, a condizione, però, che sia osservato il termine stabilito nell'art. 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011, anche nei casi non espressamente previsti dalla disposizione di legge in esame.

Se, dunque, in tali termini le Sezioni riunite hanno accolto il primo motivo di ricorso, la stessa sorte non è stata riservata alle ulteriori doglianze prospettate dall'ente locale, il quale si è visto respingere non solo la tesi che invoca, in vigenza dell'azienda speciale (nata dalla trasformazione della società interamente partecipata dal Comune), l'applicazione della disciplina societaria agli utili dell'esercizio dell'anno di riferimento, nonché di quelli precedenti; ma non ha trovato accoglimento neppure la censura circa la violazione dell'art. 243-bis, comma 7, Tuel, sulla quale le Sezioni riunite si sono espresse nel senso che *<<la ricognizione dei debiti fuori bilancio riconoscibili prevista dal comma 7 dell'art. 243-bis è espressamente finalizzata "alla predisposizione del piano" e serve a consentire la sostenibilità delle misure di riequilibrio prospettate>>.*

Tale ultimo rilievo è stato oggetto di approfondita indagine soprattutto con riguardo alla tempistica del riconoscimento dei debiti fuori bilancio e alla possibilità di stipulare accordi di rateizzazione con i creditori, i cui effetti, tiene a specificare il Collegio decidente, si riverberano solo sulla cassa, non essendo registrati in bilancio tempestivamente ai sensi dell'art. 183 Tuel.